

SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CCCXII

---

**FIDUCIA E DESTINAZIONE  
PATRIMONIALE**  
Percorsi giuridici a confronto

a cura di  
GIANLUCA GUERRIERI, GIOVANNI LUCHETTI  
MICHELE ANGELO LUPOI, PAOLA MANES  
MARCO MARTINO, THOMAS TASSANI

**Bologna**  
University Press



## IL RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA FIDUCIA E DELLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE

*Livia Salvini*<sup>1</sup>

1. Il tema del “riconoscimento fiscale” della fiducia e della separazione patrimoniale è ricco di risvolti e implicazioni: può essere trattato nell’ottica del regime ordinario ovvero di quello agevolativo, tanto nelle imposte dirette quanto in quelle indirette; può comportare l’esame dei più utilizzati istituti nei quali la separazione patrimoniale si può concretizzare, a partire dal *trust*; o ancora, può richiedere di analizzare gli effetti e la “tenuta”, rispetto alle azioni recuperatorie del Fisco, dell’attribuzione fiduciaria e della separazione di patrimoni; né si potrebbe trascurare un tema ancora più generale, e cioè quello della identificazione, nel sistema creato dalle norme e dalle interpretazioni della dottrina e soprattutto della giurisprudenza, di criteri generali che possano guidare l’individuazione dei riflessi fiscali di istituti multiformi e spesso “in divenire” come quelli oggetto della mia relazione.

Mi sembra che l’approccio più proficuo possa essere proprio quest’ultimo, dato il carattere del confronto tra diversi percorsi giuridici che connota questo Convegno. E mi sembra che il punto di partenza per l’analisi non possa che essere la l. n. 112/2016 sul “dopo di noi”. Come è ben noto, essa è diretta ad “agevolare”, con riferimento all’applicazione delle imposte di successione, donazione, registro ed ipocatastali, la costituzione di *trust*, di vinco-

---

<sup>1</sup> Professore ordinario di Diritto Tributario presso l’Università LUISS – Guido Carli di Roma.

li di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, in quanto destinati ai bisogni specifici di persone con disabilità grave<sup>2</sup>. Agevolazione che costituisce il concreto segno del *favor* del legislatore per le finalità perseguite con tali strumenti. Più in particolare, l'art. 6 della legge prevede che, a determinate condizioni di forma e di contenuto indicate dal comma 3, «i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali» – fondi di cui all'art. 3 della stessa legge – siano esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Inoltre, ai trasferimenti dei suddetti beni e diritti le imposte ipocatastali e di registro si applicano in misura fissa e gli atti relativi sono esenti dall'imposta di bollo. Lo stesso art. 6 richiama il contratto di affidamento fiduciario come possibile fonte della disciplina dei fondi speciali e quindi come atto che imprime la destinazione fiscalmente agevolata dei beni e diritti, costituendoli come patrimonio separato.

<sup>2</sup> Il termine “agevolazioni” ed “esenzioni” è impiegato dalla legge, ma fin dalla sua emanazione si è posto il tema se si trattasse effettivamente di agevolazioni oppure di norme che confermano la fisiologica irrilevanza, ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e donazione, dei negozi di dotazione (ovvero direttamente dei beni e diritti che ne sono oggetto, come dice la legge) di *trust*, di costituzione di vincoli di destinazione, ecc. Vedi sul punto T. TASSANI, *La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge sul “dopo di noi”, tra agevolazione e impatto sistematico*, in *Notariato*, 2016, 5, pp. 517 ss. Ed in effetti, quando la legge fu emanata l'opinione dell'A.F. e quella prevalente della giurisprudenza erano (invero, come si dirà, quella dell'A.F. lo è tuttora) nel senso della tassabilità dei negozi in questione e quindi sembrava del tutto opportuno che la legge chiarisse al di là di ogni dubbio la non applicazione delle imposte indicate dall'art. 6 (così, tra le altre, Cass., 27 aprile 2021, n. 11099). Chiarimento che peraltro è stato utilizzato dall'A.F. per sostenere in via argomentativa e difensiva che esso costituisse conferma del fatto che – in tutti i casi diversi da quelli contemplati dalla l. n. 112/2016 – l'atto di dotazione dovesse essere assoggettato ad imposta di successione e donazione, di registro ed ipocatastali (vedi ad es. Cass., 12 settembre 2019, n. 22758 che rigetta questa argomentazione rilevando che «alla determinazione dei presupposti dell'imposta dovrebbe, di regola, giungersi in via diretta, certa e tassativa, e non con argomenti a contrario»). La natura non agevolativa ma di sistema delle disposizioni in commento potrebbe ora essere maggiormente evidente alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale: ma su questo tema si veda oltre nel testo.

2. Quando noi tributaristi ci avviciniamo a questi argomenti, di solito saggiamente premettiamo di non voler prendere una specifica posizione rispetto alle questioni che agitano la dottrina civilistica, ed *in primis* al tema delle forme e degli effetti del contratto di affidamento fiduciario<sup>3</sup>, questioni che ruotano anche intorno alla tipizzazione di tale contratto nel diritto di San Marino. Non intendo certo discostarmi da questa strada maestra, però vorrei fare qualche considerazione su alcune interessanti riflessioni della dottrina in ordine alla portata delle citate norme fiscali rispetto al riconoscimento normativo di tale contratto.

È stato in proposito sostenuto<sup>4</sup> che non solo la legge sul “dopo di noi” non tipizza il contratto di affidamento fiduciario, il che è indiscusso, ma che essa neanche lo rende un contratto nominato<sup>5</sup>; ciò, in sostanza – banalizzo l’articolato discorso –, perché le norme tributarie, nel citare fattispecie di diritto civile, tipiche o atipiche che siano, possono anche intenderle in un’accezione diversa da quella dell’ordinamento di origine, disciplinando il regime fiscale di una serie di fenomeni civilistici anche sulla base di una loro descrizione puramente economico-sostanziale.

A tale riguardo si possono fare due ordini di considerazioni.

Il primo è che attribuire una natura esclusivamente fiscale alla legge sul “dopo di noi” appare francamente riduttivo: non vi è dub-

<sup>3</sup> Vedi per tutti, su tale questione, M. LUPOI, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano, Giuffrè, 2014 e ID., *Le ragioni della proposta dottrinale del contratto di affidamento fiduciario*, in *Contr. Impr.*, 2017, 3, pp. 734 ss.

<sup>4</sup> A. VICARI, *L'affidamento fiduciario quale contratto nominato: un'analisi realistica*, in *Contratti*, 2018, 1, p. 357.

<sup>5</sup> È noto che il riconoscimento nominativo di un contratto non equivale alla sua tipizzazione, la quale si verifica solo ove l’ordinamento ne preveda la disciplina. Significativa a questo proposito è la vicenda del contratto di *leasing*, nominato ma non tipizzato. Benché, dunque, il fatto di essere nominato abbia una ridottissima valenza quanto alle vicende interpretative ed applicative di un contratto, è evidente che la negazione del pur semplice *nomen* dell’affidamento fiduciario ha una netta portata svalutativa. Sottolineano invece la rilevanza di tale riconoscimento normativo (che trova peraltro un precedente nell’art. 7, l. n. 3/2012, riguardante il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento), tra gli altri, G. BOLETTO, *Tassazione indiretta dei negozi di destinazione patrimoniale alla luce della legge n. 112 del 2016 (c.d. “Dopo di noi”)*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2017, 4, p. 583; G. AMORE, *Trust, vincoli di destinazione e affidamento fiduciario nella legge del “dopo di noi”* (seconda parte), in *Studium Iuris*, 2019, 7-8, pp. 895 ss.

bio invece che tale legge, a partire dall'art. 1, commi 1 e 2, che ne individua le finalità e soprattutto l'oggetto («disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave»), abbia di mira la tutela delle persone disabili attraverso l'approntamento ad opera dei privati delle necessarie risorse economiche avvalendosi degli strumenti contrattuali o di altro tipo previsti dalla legge. Le agevolazioni fiscali, come si evince dallo stesso art. 1, comma 3, sono strumentali a tal fine, costituendo a tutti gli effetti il concorso pubblico, attraverso la fiscalità generale, all'attività privata considerata giustamente meritevole del *favor* legislativo<sup>6</sup>. Dunque, il *nomen* di affidamento fiduciario non è stato utilizzato in modo "strumentale" in un'accezione e in un contesto puramente fiscali, bensì è stato impiegato per definire in modo "sostanziale" uno specifico assetto di interessi. Tanto ciò è vero che l'affidamento fiduciario, prima ancora che nell'art. 6 dedicato alle misure fiscali è menzionato proprio nell'art. 1 per il quale «le presente legge è volta ad agevolare [...] la costituzione [...] di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario». Tale contratto è dunque indicato come fonte della disciplina dei fondi speciali, e ciò a prescindere dalle agevolazioni fiscali.

Quanto al secondo ordine di considerazioni, che si può aggiungere alle osservazioni già a mio avviso significative appena indicate, si può rilevare che effettivamente la valenza del rinvio, da parte del legislatore tributario, a nozioni ed istituti di diritto civile è questione da lunga data discussa nella nostra materia; tuttavia, se è vero che il legislatore fiscale potrebbe fare riferimento a contratti, tipizzati o meno, e ad altri istituti del diritto civile in un'accezione (sostanzialistica) diversa da quella dell'ordinamento di origine, non è certo detto che tale divaricazione tra le due accezioni sempre e comunque sussista. È necessario, a tal fine, quantomeno operare un'indagine sul contesto in cui il riferimento si colloca. Ora, appare rilevante la circostanza che il contratto di affidamento fiduciario è oggetto (anche) di una disposizione agevolativa in materia di imposte indirette

---

<sup>6</sup> Senza trascurare il fatto che le misure adottate a favore dei disabili dai privati alleviano l'onere, finanziario ed organizzativo, dell'assistenza a carico dello Stato.

sui trasferimenti, il già citato art. 6. Si tratta di imposte tradizionalmente legate all'accezione civilistica delle fattispecie normate, come è stato recentemente affermato, con riferimento all'imposta di registro, dalla Corte Costituzionale con sent. n. 158/2020 (e da ultimo ribadito con sent. n. 39/2021). Nulla, dunque, autorizza a ritenere che il *nomen* dell'affidamento fiduciario sia stato utilizzato in un'accezione propria del diritto tributario, diversa da quella – qualunque essa sia – che si possa desumere dall'ordinamento civilistico.

3. Venendo dunque ai principi che dovrebbero regolare la tassazione indiretta dell'affidamento fiduciario e degli strumenti di destinazione patrimoniale, al di fuori delle ipotesi agevolative disciplinate dalla legge sul “dopo di noi”, si deve rilevare che la situazione attuale potrebbe essere di più semplice soluzione rispetto a quella esaminata in molti degli studi che se ne sono occupati, seppur in tempi recenti<sup>7</sup>. Va premesso, in proposito, che tutti sottolineano i profili di similitudine dell'affidamento fiduciario all'atto di dotazione del *trust* ovvero di costituzione di un vincolo di destinazione<sup>8</sup>, in quanto diretto alla realizzazione di una segregazione patrimoniale: del resto, questo accostamento è espresso anche nella l. n. 112/2016, la quale menziona sempre insieme i tre negozi considerandoli equivalenti quanto agli effetti (perlomeno quelli rilevanti per lo scopo della legge stessa). E dunque, finché la Corte di Cassazione non ha assunto un orientamento (auspicabilmente) definitivo sul regime impositivo dei suddetti atti ai fini dell'imposta di successione e donazione, di registro e ipocatastale<sup>9</sup>, inevitabilmente l'incertezza

<sup>7</sup> Vedi, tra gli altri, CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 33-2017/T, est. T. TASSANI; G. CORASANITI, *Profili tributari del contratto di affidamento fiduciario*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2018, 2, pp. 541 ss.

<sup>8</sup> Sulla tassazione indiretta dei vincoli di destinazione in relazione alla natura del vincolo ed alla destinazione impressa ai beni e diritti vincolati vedi, per tutti, A. FEDELE, “*Vincoli di destinazione*” e imposte sui trasferimenti di ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale, in *Riv. Dir. Trib.*, 2019, 1, pp. 1 ss.

<sup>9</sup> Per i profili, qui non trattati, dell'imposizione diretta si veda – anche per la particolare attenzione alla fiducia ed al contratto di affidamento fiduciario – P. PURI, *Considerazioni di un tributarista a margine delle disposizioni sul fondo speciale da contratti di affidamento fiduciario*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2020, 2, p. 517 ss., nonché

degli interpreti<sup>10</sup> si è riflessa anche sul trattamento fiscale del contratto di affidamento fiduciario.

Com'è ben noto, tuttavia, e come da tempo auspicato dalla dottrina, finalmente la Corte di Cassazione, a partire dalle sent. nn. 1131/2019 e 16699/2019, con riferimento al *trust*, è giunta alla conclusione che per l'applicazione delle imposte di successione e donazione, di registro e ipocatastali «è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale», con la conseguenza che «un trasferimento così imponible non è riscontrabile né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario»<sup>11</sup>.

È il caso però di precisare che l'Agenzia delle Entrate non ha mai chiaramente recepito nei propri documenti di prassi questo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, lasciando così permanere rilevanti incertezze nell'applicazione concreta delle imposte in commento (ovviamente, laddove non operi un'esenzione). Come è noto, con le circ. n. 48/E del 2007 e 3/E del 2008, ribadite in numerose occasioni successive, l'Agenzia ha sostenuto che la costituzione del vincolo di destinazione (avente effetto traslativo) è considerata, ai fini dell'imposta sulle donazioni, come effettuata fin dall'origine a favore del beneficiario finale del patrimonio e conseguentemente tassata al momento della segregazione del patrimonio, con riferimento all'eventuale rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario. Questa posizione, in assenza di nuove cir-

---

F. RASI, *Dalla fiducia al contratto di affidamento fiduciario passando per il trust: spunti per una ricostruzione normativa*, in *Riv. Trim. Dir. Trib.*, 2019, 1, p. 95 ss.

<sup>10</sup> Come si rileverà nella parte conclusiva di questo lavoro, anche nell'attuale indirizzo interpretativo della Corte si possono ravvisare alcuni profili di opinabilità.

<sup>11</sup> Numerosi contributi si sono soffermati sull'evoluzione giurisprudenziale: tra questi si segnalano, anche per i necessari riferimenti, L. SABBÌ, *La Corte di Cassazione conferma l'orientamento sulla tassazione in misura fissa dei trasferimenti di beni nel trust fund ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e "forse" sulle successioni e donazioni*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2018, 6, pp. 241 ss.; ID., *Il punto sugli orientamenti tributari della Corte di Cassazione*, in *T&AF*, 2019, 6, pp. 631 ss.; T. TASSANI, *Imposta proporzionale solo "in uscita" per le attribuzioni ai trust*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2020, 11, pp. 893 ss.



colari, è stata ribadita anche in pronunce molto recenti<sup>12</sup>. Un'ancora più recente risposta ad interpello<sup>13</sup> è stata salutata come una "apertura" alle posizioni della Cassazione<sup>14</sup>; apertura peraltro non decisiva, perché in tale risposta si cita la recente giurisprudenza della Cassazione secondo cui è tassabile l'attribuzione di beni e diritti da parte del *trustee* al beneficiario nel momento della devoluzione a quest'ultimo, ma si conclude che non va comunque applicata l'imposta di donazione poiché nel particolare caso esaminato mancava un effettivo trasferimento di ricchezza a seguito della accertata inopponibilità del *trust* ai fini fiscali. Quindi l'attuale orientamento della Cassazione non ha finora trovato concreto recepimento nella prassi dell'Agenzia.

Tornando alle pronunce della Cassazione, sembra evidente, e questa è stata la conclusione unanime<sup>15</sup>, che i principi di diritto da essa affermati siano applicabili in tutti i casi in cui si realizzi una segregazione patrimoniale, non solo dunque per effetto di un atto di dotazione di *trust* o di costituzione di un vincolo di destinazione, ma anche per effetto di un affidamento fiduciario, con conseguente inapplicabilità dell'imposta di donazione finché non si verifichi l'attribuzione al beneficiario finale, per carenza del relativo presupposto. Ed infatti anche nell'affidamento fiduciario appaiono riscontrabili le caratteristiche che hanno indotto la Cassazione a raggiungere una tale conclusione; caratteristiche da essa individuate nella combinazione tra lo scopo di destinazione e quello, strumentale, di segregazione patrimoniale e nella conseguente intestazione meramente formale dei beni (al *trustee*, all'affidatario, al fondo speciale, ecc.) a seguito del trasferimento. Tanto costituisce il "minimo comune denominatore" dei trasferimenti non rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte in questione. Anche la costituzione di un vincolo di destinazione, che è espressamente menzionata dalla legge (art.

<sup>12</sup> DRE Lombardia, risposta ad interpello n. 904-1160/2020.

<sup>13</sup> Direzione Centrale Agenzia delle Entrate, n. 106 del 2021.

<sup>14</sup> A. BUSANI, *Tassato il trasferimento dal trustee al beneficiario*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 febbraio 2021.

<sup>15</sup> Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 38-2020/T, est. A. PISCHETTOLA; P. PURI, *Considerazioni di un tributarista a margine delle disposizioni sul fondo speciale da contratti di affidamento fiduciario*, cit.

47, comma 2, d.l. 262/2006) quale presupposto di applicazione delle imposte di successione e donazione, è di per sé irrilevante ai fini impositivi, secondo la Corte, se non determina un reale incremento patrimoniale del soggetto a favore del quale il vincolo è stato apposto<sup>16</sup>.

Anche se – come si è accennato – la natura e struttura del contratto di affidamento fiduciario sono particolarmente controverse sotto il profilo civilistico, non si dubita comunque del fatto che il nucleo della nozione sia costituito proprio dal trasferimento all'affidatario fiduciario di “beni”, destinati a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma destinatorio, con conseguente effetto segregativo rispetto al patrimonio dell'affidatario<sup>17</sup>.

4. Si potrebbe *prima facie* ritenere che tale nuovo orientamento giurisprudenziale abbia comportato sotto il profilo interpretativo sistematico un “effetto di ritorno” sulla qualificazione delle disposizioni fiscali recate dalla legge sul “dopo di noi”. Quelle che sono indicate dalla legge come esenzioni dalle imposte sulle successioni e donazioni, in quest’ottica costituirebbero, in realtà, conferme dell’esistenza del principio generale di irrilevanza impositiva dell’atto costitutivo della segregazione per difetto di arricchimento del *trustee* o affidatario<sup>18</sup>. Sarebbe quindi confermato che tali disposizioni non hanno una funzione prescrittiva di un’agevolazione, ma costituiscono una mera conferma dell’esclusione da imposte di successione,

---

<sup>16</sup> A. FEDELE, “Vincoli di destinazione” e imposte sui trasferimenti di ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale, cit.

<sup>17</sup> M. LUPOI, *Il contratto di affidamento fiduciario*, cit.; G. AMORE, *Trust, vincoli di destinazione e affidamento fiduciario nella legge del “dopo di noi”* (seconda parte), cit., ove ampie citazioni di dottrina. Si rileva, peraltro, che tale trasferimento potrebbe anche mancare quando la segregazione è istituita in capo allo stesso disponente (analogamente a ciò che avviene nel *trust* autodichiarato): CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 3-2017/C, est. D. MURITANO. In quest’ultimo caso, evidentemente, mancherebbe quell’effetto traslativo che per la Cassazione (che guarda al beneficiario finale) e per l’A.F. (che guarda al soggetto titolare del patrimonio segregato) rende applicabile l’imposta.

<sup>18</sup> Come del resto era stato già ritenuto: cfr. T. TASSANI, *Imposta proporzionale solo “in uscita” per le attribuzioni ai trust*, cit.; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 33-2017/T, cit.

donazione e ipocatastali – cioè dell’estraneità della fattispecie al relativo presupposto – dei beni e i diritti conferiti in *trust*, ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile o destinati a fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario<sup>19</sup>. Anche la disciplina dettata dalla legge sul “dopo di noi” per quanto attiene l’attribuzione finale in caso di morte del beneficiario<sup>20</sup> è perfettamente conforme al quadro impositivo generale così delineato e non accorda alcuna agevolazione. Essa, infatti, prevede che se il patrimonio residuo è retrocesso al disponente<sup>21</sup>, non si applica alcuna imposta di successione o donazione perché non si realizza alcun effetto traslativo; se invece tale patrimonio è devoluto a terzi, viene applicata l’imposta di successione o donazione sulla base del rapporto tra il disponente ed il terzo. Nel primo caso<sup>22</sup>, l’imposta di registro viene applicata in misura fissa (art. 6, commi 4 e 5).

Per comprendere meglio se e in quali casi la legge in esame sia effettivamente confermativa del sistema o, al contrario, abbia portata agevolativa è necessario esaminare più approfonditamente la struttura dei negozi e dei rapporti da essa disciplinati. Il che ci permetterà anche di fare ulteriori considerazioni di carattere più generale sulla fiscalità indiretta dell’affidamento fiduciario<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Alla luce del più recente orientamento della Cassazione: P. PURI, *Considerazioni di un tributarista a margine delle disposizioni sul fondo speciale da contratti di affidamento fiduciario*, cit.; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 38-2020/T, cit.

<sup>20</sup> Le “esenzioni” sono accordate a condizione (tra l’altro) che il *trust*, il fondo speciale, il vincolo abbiano termine alla morte della persona disabile (art. 6, comma 3, lett. g).

<sup>21</sup> Ovvero ai disponenti ulteriori e successivi, anche diversi da colui che ha stipulato l’atto originario: cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 3-2017/C, cit.

<sup>22</sup> Dovendosi quindi ritenere che nel secondo caso non si applichi alcun beneficio per quanto concerne dette imposte: conf. P. PURI, *Considerazioni di un tributarista a margine delle disposizioni sul fondo speciale da contratti di affidamento fiduciario*, cit.

<sup>23</sup> Come si è già ricordato, la fungibilità che la legge sul “dopo di noi” individua, quanto a funzioni, nel *trust*, nel vincolo di destinazione, nell’affidamento fiduciario consente di fare considerazioni valedoli per tutti questi negozi. Sia chiaro: ciò non significa che in tutti i casi e in assoluto essi siano fungibili. Significa solo che la loro flessibilità rispetto allo scopo assegnato dal disponente fa sì che nel particolare

Lo scopo individuato e tutelato dalla l. n. 112/2016 è quello di provvedere all'assistenza delle persone con disabilità grave. Il patrimonio segregato deve dunque essere utilizzato a tal fine, consentendo l'erogazione delle prestazioni di cura, educative, di ausilio quotidiano ed altro di cui queste persone hanno bisogno. Che resti, alla morte del beneficiario, un patrimonio è evidentemente una semplice eventualità, di carattere residuale; eventualità il cui verificarsi dà luogo, come si è appena detto, all'applicazione delle imposte indirette di cui ci stiamo occupando, senza particolari agevolazioni.

Come conferma la giurisprudenza della Cassazione, la tassazione dei beni segregati ai fini delle imposte sui trasferimenti avviene solo al momento della “*eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario*”. Non vi è dubbio che questa tesi, se confrontata con quella dell'Agenzia delle Entrate, cui sopra si è accennato, comporta una rilevante divergenza non solo sul *quando* della tassazione, ma anche sul *quantum* e, al limite, sull'*an*. Ed infatti, la tassazione immediata al momento della costituzione del vincolo segregativo prende naturalmente a base il valore dei beni o diritti oggetto della disposizione patrimoniale. Se invece la tassazione va spostata sul momento dell'attribuzione al beneficiario finale restano escluse da tassazione indiretta sui trasferimenti tutte le erogazioni effettuate a tale beneficiario, secondo il programma del disponente, prima della devoluzione finale del patrimonio residuo, devoluzione che infatti la Corte definisce solo “*eventuale*”.

Con riferimento al *trust* oggetto delle disposizioni della l. n. 112/2016 – ma si è detto più volte che tutti i negozi previsti da tale legge debbono considerarsi funzionalmente fungibili – è stato correttamente rilevato che esso deve qualificarsi come *trust* di scopo<sup>24</sup>. È giocoforza chiedersi, allora, se l'erogazione delle prestazioni al relativo beneficiario abbia rilevanza ai fini dell'applicazione dell'im-

---

caso in esame essi possono essere tutti utilizzati per raggiungere gli scopi favoriti dalla legge in esame.

<sup>24</sup> T. TASSANI, *Le diverse tipologie di trust tra imposizione “in entrata” e “in uscita”*, in *T&AF*, 2020, 4, pp. 361 ss. Della stessa opinione è l'Agenzia delle Entrate, ris. n. 287/2007 e risposta ad interpello n. 954-909/2016, non pubblicata, citata da F. RASI, *Dalla fiducia al contratto di affidamento fiduciario passando per il trust: spunti per una ricostruzione normativa*, cit.

posta sulle donazioni, posto che tali prestazioni certamente hanno un'utilità economicamente valutabile che arricchisce il beneficiario e che le risorse economiche per fornirle vanno a ridurre o a consumare integralmente la consistenza del fondo, tassabile all'atto della devoluzione finale (ad un terzo).

Ecco allora che, ritornando alle disposizioni della legge sul "dopo di noi" e al loro esame sotto un profilo più generale e sistematico, ci si deve chiedere se effettivamente esse siano *in toto* agevolative o meno. Come si è detto e schematizzando, l'art. 6 prevede:

la non assoggettabilità ad imposte dell'atto segregativo e si è chiarito che questa previsione non ha portata agevolativa e non è in realtà una esenzione;

che il ritorno al disponente del patrimonio residuo non è tassabile, ed anche ciò risponde alla logica dell'imposta di donazione ed alla individuazione della capacità contributiva da essa colpita;

che la devoluzione finale ad un terzo è tassabile secondo le norme ordinariamente applicabili.

Ma l'agevolazione varrebbe invece laddove si dovesse ipotizzare che le prestazioni a favore del beneficiario siano tassabili? La risposta è senz'altro affermativa, per diversi motivi. Il primo si basa su un'ovvia considerazione, e cioè che la rilevanza impositiva delle prestazioni rese al disabile sarebbe in aperto contrasto con le finalità della legge. Ciò trova una conferma – ed è il secondo motivo – nel fatto che l'art. 6 fa riferimento ai beni e diritti costituiti in patrimonio segregato in sé considerati e quindi, deve ritenersi, ad essi anche in quanto oggetto e/o provvista per le erogazioni in favore del beneficiario disabile e non solo con riguardo ai negozi che realizzano la loro segregazione patrimoniale<sup>25</sup>. Infine, la legge disciplina la devoluzione al beneficiario, ma fa riferimento solo al beneficiario finale, diverso dal soggetto assistito, prevedendo che in questo caso si fa luogo alla tassazione ordinaria: ove fossero state considerate (come astrattamente tassabili) dal legislatore anche le prestazioni assistenziali al disabile, si ritiene che si sarebbe dovuto fare ad esse

---

<sup>25</sup> È infatti appena il caso di rilevare, in proposito, che l'esenzione prevista dall'art. 6, essendo relativa ad imposte d'atto, avrebbe dovuto altrimenti essere più propriamente riferita agli atti di dotazione piuttosto che ai beni e diritti oggetto della disposizione patrimoniale.

riferimento, per esentarle. In definitiva, se tali erogazioni dovessero ritenersi tassabili<sup>26</sup>, la legge per esse conterrebbe, seppure implicitamente, una vera e propria esenzione.

In realtà, appare del tutto probabile che il tema della tassazione delle erogazioni al beneficiario durante la permanenza del vincolo patrimoniale ed in ottemperanza alle istruzioni del disponente non sia stato affatto considerato dal legislatore del 2016 in quanto venuto solo in epoca più recente ed in via del tutto indiretta all'attenzione della giurisprudenza della Cassazione. Giurisprudenza che – perlomeno questa è l'impressione – sta tentando di colmare lo iato non solo temporale, ma quali-quantitativo che si manifesta nell'alternativa tra tassazione dell'atto iniziale di destinazione da un lato e tassazione dell'atto di devoluzione al beneficiario dall'altro. Il tema si è posto all'attenzione della Corte proprio con riferimento al *trust* di scopo, ed in particolare – di recente – ad un *charitable trust*<sup>27</sup> ed è stato risolto con quella che è stata efficacemente definita una “terza via interpretativa”<sup>28</sup>. In sostanza la Cassazione, dopo aver in tutto ribadito e condiviso il suo più recente orientamento sulla tassazione indiretta dei *trusts*, afferma che nei *trusts* di scopo (o perlomeno, in quelli oggetto delle ricordate sentenze) si verifica un immediato arricchimento del *trustee*, con conseguente tassazione in capo ad esso dell'atto di dotazione (e, analogamente ragionando, lo stesso si dovrebbe affermare dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione o dell'affidamento fiduciario, sempre se finalizzati alla realizzazione di un programma che non prevede fisiologicamente la devoluzione finale ad un beneficiario).

<sup>26</sup> Peraltro, come rileva correttamente T. TASSANI, *Le diverse tipologie di trust tra imposizione “in entrata” e “in uscita”*, cit., può frequentemente accadere che le erogazioni fatte da un *trust* di scopo (vedi il caso tipico del *charitable trust*, ma anche del *trust* costituito per l'assistenza di disabili) siano in denaro, o in natura di modico valore, o comunque fatte in modo informale, e dunque tali da essere comunque escluse dall'imposta sulle donazioni.

<sup>27</sup> Cass., 12 settembre 2019, n. 22759, con nota di M. CECI, *Charitable trust e imposta sulle successioni e donazioni: la difficile ricostruzione del presupposto impositivo e la ricerca del soggetto passivo alla luce della giurisprudenza di legittimità del 2019*, in corso di pubblicazione su *Riv. Dir. Comm.*, 2021.

<sup>28</sup> Da T. TASSANI, *La terza via interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione*, in *T&AF*, 2018, 6, pp. 624 ss., a commento di Cass., 30 maggio 2018, n. 13626 su un *trust* liquidatorio. Vedi in tema ancora T. TASSANI, *Imposta proporzionale solo “in uscita” per le attribuzioni ai trust*, cit.

Ebbene, tale soluzione interpretativa non sembra affatto condivisibile<sup>29</sup>, dal momento che sembra contraddire le sue stesse premesse, ben focalizzate nell'affermazione – del resto pienamente conforme alla corretta individuazione del presupposto dell'imposta di donazione – secondo cui solo l'effettivo beneficiario dell'arricchimento può essere tassato. E tale certo non è il *trustee* (ma neanche l'affidatario o più in generale il titolare di un patrimonio vincolato) che per lo specifico scopo impresso dal disponente è tenuto ad erogare a terzi le somme. Non sembra neanche dubbio, tuttavia, che la Cassazione si sia resa conto del fatto che l'applicazione delle imposte di successione e donazione, di registro e ipocatastali solo all'atto della devoluzione al beneficiario finale lascia libere da imposizione le erogazioni *medio tempore* fatte dal *trustee*, dall'affidatario, ecc. A fronte della "esigenza pratica" di ricondurre a tassazione anche i relativi valori, si muove però nell'ambito della "classica", e corretta, individuazione della capacità contributiva colpita dalle imposte in questione, con un ragionamento non privo di contraddizioni.

In conclusione, ed a suggello delle riflessioni su questo tema, si può richiamare l'insegnamento di chi sottolinea che una specifica forma di imposizione sulla costituzione dei vincoli di destinazione non sarebbe in sé incostituzionale, ma non può essere calata all'interno della capacità contributiva colpita dall'imposta di donazione; in ogni caso, una volta individuato il presupposto del tributo idoneo a tassarle, il nuovo tributo andrebbe comunque strutturato e coordinato con gli altri tributi vigenti per evitare plurime imposizioni<sup>30</sup>.

Resta insomma ancora aperto il dibattito sull'imposizione indiretta, *de jure condito* e *de jure condendo*, degli atti diretti a realizzare una segregazione patrimoniale in funzione della realizzazione di uno specifico scopo.

<sup>29</sup> I commenti citati alle note precedenti si esprimono infatti in senso critico, evidenziando peraltro la serietà dei problemi cui la Cassazione ha cercato di dare in tal modo risposta.

<sup>30</sup> A. FEDELE, "Vincoli di destinazione" e imposte sui trasferimenti di ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale, cit.

